

Contenzioso tributario

Processo telematico

Il Decreto introduce l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, secondo le norme tecniche del processo tributario telematico.

Redazione degli atti processuali	<p>Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale, salvo casi eccezionali.</p> <p>La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.</p>
Udienze a distanza	<p>Per i ricorsi di primo e di secondo grado notificati dal 5 gennaio 2024, i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria possono partecipare da remoto alle udienze.</p> <p>L'udienza a distanza può essere chiesta da una sola delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare in segreteria nei 10 giorni liberi prima dell'udienza (occorre depositare anche la prova della notifica). Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.</p> <p>Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.</p>
RIFORMA FISCALE tel: 02 58370267/308 / email: fisc@assolombarda.it	1 di 2
Modifiche al processo telematico	
Violazione delle norme in materia di processo	Per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2

